



Decreto federale

Disegno

che approva la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2018²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione multilaterale del 24 novembre 2016³ per l'attuazione di misure relative a convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Convenzione) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica, il Consiglio federale formula riserve in virtù dell'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione ed effettua notifiche in virtù dell'articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione. Le riserve e le notifiche sono riportate nell'allegato.

Art. 2

Dopo aver consultato le Commissioni parlamentari dell'economia e dei tributi, il Consiglio federale è autorizzato a notificare le convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera come Accordi fiscali coperti secondo l'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii della Convenzione.

¹ RS 101

² FF 2018 4513

³ RS ...; FF 2018 4569

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Allegato
(art. 1 cpv. 3)

Riserve e notifiche della Confederazione Svizzera

Art. 2 Interpretazione dei termini

Notifiche – Accordi fiscali coperti dalla Convenzione

In virtù dell'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii della Convenzione, la Confederazione Svizzera desidera che gli accordi seguenti siano coperti dalla Convenzione:

N.	Titolo	Altra Giurisdizione contraente	Originale/ Strumento(i) successivo(i)	Originale/ Strumento(i) successivo(i)	Data di entrata in vigore
1	Convention entre la Confédération suisse et la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Traduzione)</i>	Sudafrica	Originale	08.05.2007	27.01.2009
2	Convention entre la Confédération suisse et la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)</i>	Argentina	Originale	20.03.2014	27.11.2015
3	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Traduzione)</i>	Austria	Originale	30.01.1974	04.12.1974
			Strumento successivo (a)	18.01.1994	01.05.1995
			Strumento successivo (b)	20.07.2000	13.09.2001
			Strumento successivo (c)	21.03.2006	02.02.2007
			Strumento successivo (d) (ivi compreso lo scambio di	03.09.2009	01.03.2011

N.	Titolo	Altra Giurisdizione contraente	Originale/ Strumento(i) successivo(i)	Originale/ Strumento(i) successivo(i)	Data di entrata in vigore
			note del 03-09-2009)		
			Strumento successivo (e)	04.06.2012	14.11.2012
4	Convention entre la Confédération suisse et la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)</i>	Cile	Originale	02.04.2008	05.05.2010
5	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)</i>	Islanda	Originale	10.07.2014	06.11.2015
6	Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio	Italia	Originale	09.03.1976	27.03.1979
			Strumento successivo (a)	28.04.1978	27.03.1979
			Strumento successivo (b)	23.02.2015	13.07.2016
7	Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Litauen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) <i>Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)</i>	Lituania	Originale	27.05.2002	18.12.2002

N.	Titolo	Altra Giurisdizione contraente	Originale/ Strumento(i) successivo(i)	Originale/ Strumento(i) successivo(i)	Data di entrata in vigore
8	Convention entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio</i> (Traduzione)	Lussemburgo	Originale	21.01.1993	19.02.1994
			Strumento successivo (a)	25.08.2009	19.11.2010
			Strumento successivo (b)	11.07.2012	11.07.2013
9	Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) <i>Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito</i> (Traduzione)	Messico	Originale	03.08.1993	08.09.1994
			Strumento successivo (a)	18.09.2009	23.12.2010
10	Convention entre la Suisse et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza</i> (Traduzione)	Portogallo	Originale	26.09.1974	17.12.1975
			Strumento successivo (a)	25.06.2012	21.10.2013
11	Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Tschechischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) <i>Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio</i> (Traduzione)	Cechia	Originale	04.12.1995	23.10.1996
			Strumento successivo (a)	11.09.2012	11.10.2013

N.	Titolo	Altra Giurisdizione contraente	Originale/ Strumento(i) successivo(i)	Originale/ Strumento(i) successivo(i)	Data di entrata in vigore
12	Convention entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito</i> (Traduzione)	Turchia	Originale	18.06.2010	08.02.2012

Art. 3 Entità trasparenti

Riserva

In virtù dell'articolo 3 paragrafo 5 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 3 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Art. 4 Entità con doppia residenza

Riserva

In virtù dell'articolo 4 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Art. 5 Applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione

Riserva

In virtù dell'articolo 5 paragrafo 9 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto, con riferimento a tutti i suoi Accordi fiscali coperti, di non consentire alle altre Giurisdizioni contraenti di applicare l'Opzione C di questo articolo.

Notifica relativa all'opzione scelta

In virtù dell'articolo 5 paragrafo 10 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie in virtù dell'articolo 5 paragrafo 1 di applicare l'Opzione A di questo articolo.

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 5 paragrafo 10 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 5 paragrafo 3. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Art. 22 par. 2 sottopar. a)
2	Argentina	Art. 22 par. 2
3	Austria	Art. 23 par. 1
4	Cile	Art. 22 par. 2 sottopar. a
5	Islanda	Art. 23 par. 2 sottopar. a
6	Italia	Art. 24 par. 3
7	Lituania	Art. 23 par. 2 sottopar. a
8	Lussemburgo	Art. 23 par. 2 sottopar. a
9	Messico	Art. 21 par. 2 sottopar. a
10	Portogallo	Art. 23 par. 3 (secondo la modifica di cui all'articolo XIII di (a))
11	Cechia	Art. 23 par. 2 sottopar. a (secondo la modifica di cui all'articolo VIII(2) di (a))
12	Turchia	Art. 22 par. 1 sottopar. a

Art. 6 Scopo di un Accordo fiscale coperto

Notifica relativa all'opzione scelta

In virtù dell'articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare l'articolo 6 paragrafo 3.

Notifica relativa agli Accordi fiscali coperti che non contengono il testo del preambolo

In virtù dell'articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non contengono nel testo del loro preambolo riferimenti all'intenzione di sviluppare una relazione economica e di migliorare la cooperazione in materia fiscale.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente
1	Sudafrica
2	Argentina
3	Austria
4	Cile
5	Islanda

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente
7	Lituania
8	Lussemburgo
9	Messico
10	Portogallo
11	Cechia
12	Turchia

Art. 7 Prevenzione dell'abuso dei trattati

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 7 paragrafo 17 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 7 paragrafo 2 e non sono oggetto di una riserva prevista all'articolo 7 paragrafo 15 sottoparagrafo b). Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
4	Cile	Protocollo, n. 5
5	Islanda	Protocollo, n. 4
6	Italia	Art. 23
9	Messico	Protocollo, n. 6 par. 1 (secondo la modifica di cui all'art. X di (a))
10	Portogallo	Art. 27 par. 3 (secondo la modifica di cui all'art. XVI di (a))
11	Cechia	Protocollo, n. 8 (secondo la modifica di cui all'art. XI di (a))

Art. 8 Transazioni relative al trasferimento dei dividendi

Riserva

In virtù dell'articolo 8 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 8 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Art. 9 Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili

Riserva

In virtù dell'articolo 9 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 9 paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Art. 10 Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze

Riserva

In virtù dell'articolo 10 paragrafo 5 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 10 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Art. 11 Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti

Riserva

In virtù dell'articolo 11 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 11 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Art. 12 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione («commissionnaire arrangements») e strategie simili

Riserva

In virtù dell'articolo 12 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 12 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Art. 13 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività

Riserva

In virtù dell'articolo 13 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 13 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Art. 14 Suddivisione («splitting-up») di contratti

Riserva

In virtù dell'articolo 14 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 14 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Art. 15 Definizione di una persona strettamente correlata a un'impresa

Riserva

In virtù dell'articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 15 ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali ha formulato le riserve di cui all'articolo 12 paragrafo 4, all'articolo 13 paragrafo 6 sottoparagrafo a o c oppure all'articolo 14 paragrafo 3 sottoparagrafo a.

Art. 16 Procedura amichevole

Riserve

In virtù dell'articolo 16 paragrafo 5 sottoparagrafo c della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare il secondo periodo dell'articolo 16 paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti a condizione che, ai fini di tutti i suoi Accordi fiscali coperti, essa intenda soddisfare lo standard minimo per il miglioramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 accettando, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, una disposizione del trattato che stabilisca che:

- A) le Giurisdizioni contraenti non effettuano alcuna rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di una delle Giurisdizioni contraenti dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso); e
- B) le Giurisdizioni contraenti non includono negli utili di un'impresa, e non assoggettano di conseguenza a imposizione, gli utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa ma che, a motivo delle condizioni indicate in una disposizione dell'Accordo fiscale coperto riguardante le imprese associate, non sono stati realizzati, dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati realizzati dall'impresa (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso).

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 16 paragrafo 4 sottoparagrafo a clausola i. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Art. 24 par. 1 primo per.
2	Argentina	Art. 24 par. 1 primo per.
3	Austria	Art. 25 par. 1
4	Cile	Art. 24 par. 1 primo per.
5	Islanda	Art. 25 par. 1 primo per.
6	Italia	Art. 26 par. 1 primo per.
7	Lituania	Art. 25 par. 1 primo per.
8	Lussemburgo	Art. 25 par. 1 primo per.
9	Messico	Art. 23 par. 1 primo per.
10	Portogallo	Art. 25 par. 1 primo per.
11	Cechia	Art. 25 par. 1 primo per.
12	Turchia	Art. 24 par. 1

In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo b clausola i della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui all'articolo 16 paragrafo 1 primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo inferiore a tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
9	Messico	Art. 23 par. 1 secondo per.
10	Portogallo	Art. 25 par. 1 secondo per.

In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo b clausola ii della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui all'articolo 16 paragrafo 1 primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo di almeno tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non con-

forme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Art.24 par. 1 secondo per.
2	Argentina	Art.24 par. 1 secondo per.
4	Cile	Art.24 par. 1 secondo per.
5	Islanda	Art.25 par. 1 secondo per.
6	Italia	Art.26 par. 1 secondo per.
7	Lituania	Art.25 par. 1 secondo per.
8	Lussemburgo	Art.25 par. 1 secondo per.
11	Cechia	Art.25 par. 1 secondo per.

Notifica degli Accordi fiscali coperti che non contengono disposizioni esistenti

In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo d clausola ii della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che l'accordo seguente non contiene una disposizione di cui all'articolo 16 paragrafo 4 sottoparagrafo c clausola ii).

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente
4	Cile
9	Messico

Art. 17 Rettifiche corrispondenti

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 17 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 17 paragrafo 2. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Art.9 par. 2
2	Argentina	Art.9 par. 2
4	Cile	Art.9 par. 2
5	Islanda	Art.9 par. 2
7	Lituania	Art.9 par. 2

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
8	Lussemburgo	Art.9 par. 2
9	Messico	Art.9 par. 2
10	Portogallo	Art.9 par. 2) (secondo la modifica di cui all'art. V di (a))
11	Cechia	Art.9 par. 2
12	Turchia	Art.9 par. 2

Art. 18 Opzione per l'applicazione della parte VI

Notifica relativa all'opzione scelta

In virtù dell'articolo 18 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare la parte VI.

Art. 19 Arbitrato obbligatorio e vincolante

Riserva

In virtù dell'articolo 19 paragrafo 11 della Convenzione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 ai suoi Accordi fiscali coperti, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire il periodo di due anni indicato nell'articolo 19 paragrafo 1 sottoparagrafo b con un periodo di tre anni.

Art. 24 Accordo su una diversa risoluzione

Notifica relativa all'opzione scelta

In virtù dell'articolo 24 paragrafo 1 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare l'articolo 24 paragrafo 2.

Riserva

In virtù dell'articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 24 paragrafo 2 soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali si applica l'articolo 23 paragrafo 2.

Art. 26 Compatibilità

Riserva

In virtù dell'articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la parte VI della Convenzione agli Accordi fiscali coperti che già prevedono un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Art. 24 par. 5
3	Austria	Art. 25 par. 5 (secondo la modifica di cui all'art. I di (d))
5	Islanda	Art. 25 par. 5 e 6
8	Lussemburgo	Art. 25 par. 5 (secondo la modifica di cui all'art. II par. 2 di (a))

Art. 28 Riserve

Riserve

In virtù dell'articolo 28 paragrafo 2 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto escludere i casi seguenti dal campo di applicazione della parte VI della Convenzione:

1. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di applicazione della parte VI i casi concernenti anni di imposta o fatti generatori dell'imposta che hanno avuto inizio o si sono verificati al momento in cui la Convenzione ha avuto efficacia con riferimento a un Accordo fiscale coperto applicabile al caso concreto, o prima di tale momento, nella misura in cui le autorità competenti di tutte le Giurisdizioni contraenti interessate da questo caso concreto non concordano di applicare la parte VI al caso concreto.
2. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di applicazione della parte VI i casi concernenti i beni immateriali difficilmente valutabili, se la rettifica iniziale:
 - i) è effettuata in un anno di imposta non ancora prescritto, ma concerne dei redditi di anni di imposta già prescritti; o
 - ii) è effettuata conformemente alla legislazione nazionale, che prevede termini di prescrizione più lunghi che per i beni immateriali difficilmente valutabili rispetto ai termini di prescrizione usuali applicabili alla correzione di una tassazione.

Art. 35 Efficacia

Riserve

In virtù dell'articolo 35 paragrafo 7 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire:

- i) i riferimenti all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» menzionati all'articolo 35 paragrafi 1 e 4; e

- ii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi» menzionati all'articolo 35 paragrafo 5;

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

- iii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva» menzionati all'articolo 28 paragrafo 9 sottoparagrafo a; e
- iv) il riferimento all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all'articolo 28 paragrafo 9 sottoparagrafo b;

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia del ritiro o della sostituzione della riserva con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

- v) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionati all'articolo 29 paragrafo 6 sottoparagrafo a; e
- vi) il riferimento all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all'articolo 29 paragrafo 6 sottoparagrafo b;

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia della ulteriore notifica con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

- vii) i riferimenti all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» menzionati all'articolo 36 paragrafi 1 e 2 (Efficacia della parte VI);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; e

- viii) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi» menzionato all'articolo 36 paragrafo 3 (Efficacia della parte VI);

- ix) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva» e alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva» menzionati all'articolo 36 paragrafo 4 (Efficacia della parte VI); e
- x) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionato all'articolo 36 paragrafo 5 (Efficacia della parte VI);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della parte VI (Arbitrato) con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto».